

Bruxelles, 22 giugno 2016
(OR. en)

9720/16

COPEN 185
EUROJUST 70
EJN 37

NOTA

Origine:	Olivér Várhelyi, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario/Rappresentante permanente, Rappresentanza permanente dell'Ungheria presso l'Unione europea
in data:	1° giugno 2016
Destinatario:	Christine Roger, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - Notifica speciale da parte dell'Ungheria

Gentile Direttore generale,

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio in oggetto, ciascuno Stato membro informa in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

In allegato alla presente nota Le invio le pertinenti sezioni della legge n. CLXXX del 2012 (sulla cooperazione in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea) che determinano le autorità competenti allorché l'Ungheria è lo Stato di esecuzione. Se l'Ungheria è lo Stato di emissione l'organo giurisdizionale che ha irrogato la misura o la sanzione sostitutiva ha la facoltà di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza avente forza esecutiva e il certificato.

(Formula di cortesia)

(f.) Olivér Várhelyi

Legge CLXXX del 2012 sulla cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea in materia penale (legge UE)

Sezione 137

(4) Il tribunale distrettuale operante presso la sede dell'organo giurisdizionale che è competente in virtù della residenza o della residenza abituale della persona condannata, e a Budapest il tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság), adotta misure per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione dello Stato membro che irroga una sanzione sostitutiva.

(5) Se la persona condannata non ha la residenza o la residenza abituale in Ungheria e chiede che la misura di sospensione della condizionale, un lavoro o una prestazione socialmente utile, un divieto di assistere a manifestazioni sportive o un lavoro risarcitorio previsti dalla decisione giuridicamente vincolante dello Stato membro sia eseguita dalle autorità ungheresi, e dimostra di avere stretti legami familiari, culturali o economici con l'Ungheria, il tribunale distrettuale centrale di Buda si pronuncia sul riconoscimento e sull'esecuzione della decisione dello Stato membro che irroga la sanzione sostitutiva, a condizione che la decisione dello Stato membro, unitamente al certificato di cui all'appendice 10, sia stato trasmesso all'organo giurisdizionale in lingua ungherese.